



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENE0
CAMPUS DI AREZZO

Disposizione della Presidente del
Centro Servizi e Supporto di Ateneo
Classificazione: III/13
N. allegati: 3

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) - DI DURATA 18 MESI - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL’ASIA SUD-ORIENTALE E SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - PROGETTO DI RICERCA FROM NETIZENS TO METAZENS: EXPLORING NARRATIVES OF VIRTUAL WORLDS AND CIVIC ENGAGEMENT IN THE METAVERSE – TEMA DI RICERCA: ESPORARE LE NARRAZIONI DEI MONDI VIRTUALI E COINVOLGIMENTO CIVILE NEL METAVERSO - FINANZIATO DAL PROGETTO PRIN 2022 20229P5J3H_002 SETTORE SH3 – CUP B53D23019310006 - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GIANLUIGI NEGRO

LA PRESIDENTE

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e s.m.i;
- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
- visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”;
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i.;
- vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l’art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato “Regolamento”);
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;



- Richiamato il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 (importo minimo assegni di ricerca – art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240);
- vista la Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”, il c.d. Decreto Milleproroghe che ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le Università possono continuare a conferire assegni di ricerca;
- Richiamato il decreto di ammissione al finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca n. DD 1017 del 07.07.2023 per il Bando PRIN 2022 Prot. 20229P5J3H – Progetto di ricerca *From netizens to metazens: Exploring narratives of virtual worlds and civic engagement in the Metaverse*.
- vista la Delibera n. 13/2022 prot. 40631 del 09.02.2022 con la quale si approvava la delega al centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo la gestione del ciclo passivo dei progetti e/o attività i cui titolari hanno mantenuto la sede di servizio presso il Campus di Arezzo;
- vista la delibera rep. 198/2023 prot. 186114 del 3.10.2023 del Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne con la quale è stata approvata l’attivazione dell’assegno di ricerca in oggetto e la successiva delega al prot. 190000 del 06.10.2023 con la quale il Direttore delega il Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo ai successivi atti di bando, nomina commissione e approvazione atti;
- vista la Disposizione della Presidente del Centro di Servizi e Supporto di Ateneo campus di Arezzo, rep. 4677/2023 e prot. n. 206148 del 02.11.2023, con la quale è stata disposta l’attivazione dell’assegno di ricerca descritto in epigrafe;

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

1. È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di durata 18 mesi, settore scientifico disciplinare L-OR/21 – Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale e SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – Settore concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia centrale e orientale e 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – Progetto di ricerca **From netizens to metazens: Exploring narratives of virtual worlds and civic engagement in the Metaverse** - **Tema di ricerca: Esplorare le narrazioni dei mondi virtuali e coinvolgimento civile nel Metaverso** finanziato dal Progetto PRIN 2022 20229P5J3H_002 SETTORE SH3 — CUP: B53D23019310006- Responsabile scientifico Prof. Gianluigi Negro.
2. Le attività da svolgere nell’ambito dell’assegno di ricerca e eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli previsti nel successivo art. 2 sono indicati nella scheda (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

1. Alla selezione sono ammessi a partecipare le/i candidate/i, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente.
Il possesso del titolo di dottorato di ricerca, o equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale.
2. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario, a pena di esclusione dalla selezione, allegare la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio sopraindicato ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, ovvero quella di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 382/1980.
3. Le/i candidate/i sono ammessi al concorso con riserva dell’acquisizione, entro 30 giorni dalla presa di servizio, del provvedimento di equipollenza o della dichiarazione di equivalenza di cui al precedente comma 2, se non ancora emesso dall’amministrazione competente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di



partecipazione, allegando alla domanda medesima la richiesta presentata, a pena di esclusione dalla selezione (sito web di riferimento: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>).

4. I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
5. Le/I candidate/i sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato della Presidente del Centro Servizi, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessata/o.
6. Non sono ammessi a partecipare:
 - il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.
7. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere inviati in formato Pdf/A esclusivamente per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it entro il termine perentorio di venti (20) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo. Qualora il termine di venti giorni scada in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Per le domande e gli allegati devono essere in formato PDF inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC.
3. Il Centro Servizi declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo n. 0575 926235-237-310 e/o all'indirizzo email: centroservizi.campusarezzo@unisi.it. Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
4. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste.
Nella domanda la/il candidata/o dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
 - la cittadinanza posseduta;
 - se cittadina/o italiana/o, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;



- per le/i candidate/i di cittadinanza non italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
- residenza e, se non coincidente, il domicilio, e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso;
- di non partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero.

5. La/il candidata/o dovrà altresì dichiarare:

- a) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con disposizione della Presidente del centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo richiedente, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- b) di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- c) di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- d) di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata al Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo richiedente (centroservizi.campusarezzo@unisi.it).

6) Alla domanda la/il candidata/o deve allegare:

- copia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato C);
- il proprio curriculum vitae sottoscritto con dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il curriculum dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità di quanto in esso dichiarato;
- elenco sottoscritto delle pubblicazioni allegate;
- le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione il cui numero massimo è eventualmente previsto nell'allegato A del presente Bando;
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.



- 7) Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.
- 8) Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- 9) Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
- 10) Le/i candidate/i in situazione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.
- 11) Il Centro di Servizi e supporto di Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa del Centro stesso.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice (nel seguito "Commissione") è composta di almeno tre membri esperti della materia e nominata dalla Presidente del Centro di Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Disposizione di nomina è pubblicata nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione fisserà i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali che saranno pubblicati nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Criteri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale <http://www.unisi.it/ateneo/concorsi> e sull'Albo on line dell'Ateneo.
4. Al termine di ogni singola riunione giornaliera la commissione redige il relativo verbale.
5. Tutte/i le/i candidate/i, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.
6. Ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della comunità universitaria, i membri della commissione di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra le/i candidate/i vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazione di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo i criteri predeterminati dalla commissione stessa.
2. Il colloquio è fissato per il giorno giovedì **14 dicembre 2023 alle ore 10,00** in modalità telematica a mezzo piattaforma GoogleMeet. Eventuali spostamenti della data, resi necessari da situazioni sopravvenute, saranno comunicati con almeno cinque giorni d'anticipo.
3. Le/i candidate/i dovranno effettuare il colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal



Paese di origine. Quelle/i provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

4. Qualora il colloquio venga effettuato in modalità telematica, le candidate e i candidati sono responsabili della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla loro postazione. La Commissione può disporre in qualunque momento l'esclusione del/della candidato/a per problematiche che rendono impossibile la prova e il controllo sull'ambiente in cui si svolge la prova stessa.
5. Nel corso della discussione, le/i candidate/i, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
6. La mancata presenza del/la candidato/a al colloquio, sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Art. 6 - GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
2. Gli atti sono approvati con Disposizione della Presidente del Centro Servizi previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulla pagina web della procedura concorsuale e sull'Albo on-line, con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno, il trattamento previdenziale spettante, le principali attività di ricerca affidate. È predisposto dalla Responsabile del Dipartimento e firmato dal Direttore del Dipartimento DFCLAM.
2. Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.
3. **L'assegno di cui alla presente selezione ha durata di 18 mesi.**
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.
5. In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata,
6. In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. I titolari sono tenuti a comunicare alla Presidente del Centro Servizi il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate. Al fine della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

1. L'attività del/la titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il/la titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.
2. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Direttore del Dipartimento DFCLAM. La revoca è disposta dal Direttore del Dipartimento DFCLAM, sentito il/la titolare dell'assegno.
3. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Direttore del Dipartimento DFCLAM una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.



4. Il/La titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento DFCLAM; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento DFCLAM o coperti con altri fondi esterni.
5. Ai/alle titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.
6. L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia o infortunio. I/Le titolari sono tenuti/e a comunicare al Direttore del Dipartimento DFCLAM il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. L'importo totale dell'assegno sarà pari a **euro 35.834,66,00 (Trentacinquemilaottocottotrentaquattro/66)** al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione (**€ 29.050,50 lordo beneficiario**) erogato in rate mensili posticipate.
2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:
 - a. iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - b. titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ateneo o ente di ricerca;
 - c. l'appartenenza al ruolo di ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Dipartimento DFCLAM, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.
5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del Dipartimento DFCLAM qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
6. L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo 7, comma 4, lettera a) del Regolamento indicato in premessa.

Art. 11 – DECADENZA O RINUNCIA

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
4. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento richiedente.



5. La/Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando al Direttore del Dipartimento DFCLAM una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.
6. In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.
7. E' prevista la possibilità per motivate ragioni che il/la vincitore/trice richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento DFCLAM sentito il Responsabile scientifico.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITA'

1. Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.
4. L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.
5. Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nella Direttrice del Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo richiedente.
6. Il presente bando, e gli atti per i quali nel presente bando è prevista la pubblicazione, sono pubblicati sull'Albo on line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: <https://www.unisi.it/ateneo/concorsi>.
7. Il presente bando è pubblicato altresì sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>.
8. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Arezzo, data della firma digitale

La Presidente del Centro Servizi e supporto di Ateneo
Campus di Arezzo
Simona Micali

Visto
Il Responsabile del procedimento
Laura Landini

Allegati:

- 1) All. A – scheda progetto
- 2) All. B – facsimile domanda
- 3) All. C – dichiarazione sostitutiva di certificazione